

COMUNE DI MACERATA

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

*Approvato con atto consiliare n. 75 del 24 luglio 2001
Esaminato dal CO.RE.CO nella seduta del 04.10.2001 prot. n. 2737/2001*

ART. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio di veicoli con conducente nell'ambito del territorio di questo Comune è disciplinato dalla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992, dalla legge regionale n. 10 del 6/4/98, dall'art. 86 o dall'art. 121 T.U.L.P.S. n. 773/31, dagli artt. 158 e 196 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635/40, dall'art. 85 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, dalle norme in materia di sicurezza ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi e sanitaria, dalle norme comunitarie e dagli usi e consuetudini, in quanto applicabili e dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio veicoli con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 3
***DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI E
CARATTERISTICHE***

1. Il totale dei veicoli della categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) da adibire al servizio di noleggio con conducente non può essere superiore al numero di 28 (ventotto).
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Macerata e del numero dell'autorizzazione.
3. Il mezzo deve essere in regola con le norme che disciplinano la revisione dei veicoli.

ART. 4
***REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI
VEICOLO CON CONDUCENTE***

1. L'esercizio della professione noleggiatore con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale dotato dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31/5/65, n. 575 (antimafia) e loro successive integrazioni e modificazioni;
 - c) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di analoga autorizzazione, anche da parte di altri Comuni, salvo che il provvedimento di revoca sia stato adottato per l'aver intrapreso altra attività lavorativa;
 - e) sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - g) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
3. L'idoneità professionale è accertata dall'iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10/98.

ART. 5

DOMANDA PER L'ESERCIZIO

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio veicoli con conducente deve farne domanda in bollo al Comune.
2. Nella domanda, oltre alle complete generalità, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) patente di abilitazione alla guida per il veicolo destinato al noleggio
 - b) abilitazione professionale (C.A.P. KB);
 - c) iscrizione al Ruolo dei Conducenti di autovetture;
 - d) di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale autorizzazione di noleggio con conducente;
 - e) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - f) essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 4;
 - g) non aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando;
 - h) non essere attualmente titolare di altre licenze di taxi anche se rilasciate da altro Comune;
 - i) eventuali ulteriori attività svolte;
 - l) il possesso di uno o più requisiti che, ai sensi del successivo art. 8, costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione.
3. Il candidato deve altresì dichiarare il possesso o la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio o l'impegno all'acquisizione dello stesso nonché la disponibilità di rimessa per il ricovero del mezzo o l'impegno all'acquisizione della stessa, in caso di assegnazione della autorizzazione.

ART. 6

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di idonea rimessa. La gestione del servizio può avvenire in forma singola o associata.
 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un singolo veicolo.
 3. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi.
 4. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente.
 5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
- Il titolare dovrà altresì dimostrare di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 4 del successivo articolo 9.

ART. 7

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine per la conclusione del procedimento;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Adeguata pubblicità verrà data sia alla disponibilità al rilascio di nuove autorizzazioni che al bando di concorso.

ART. 8

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Servizio Attività Produttive procede alla valutazione dei seguenti titoli ai quali è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della legge 21/92 punti 6;
 - b) laurea punti 3;
 - c) diploma di maturità punti 2;

- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
 - e) abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche punti 3.
2. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato regolarmente servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
3. Nel caso in cui il criterio sopraindicato non fosse sufficiente ai fini della formazione della graduatoria, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti ulteriori criteri:
- a) anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli;
 - b) aver svolto prestazioni lavorative presso aziende pubbliche o private o in forma autonoma, per la quale fosse determinante l'uso e la guida di automezzi.

ART. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario, ricevuta notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di dimostrare, entro 120 gg., al Servizio Attività Produttive:
- a) la disponibilità del veicolo in proprietà o leasing;
 - b) la disponibilità di idonea rimessa.
2. Il servizio dovrà essere iniziato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevuta della notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. Non appena ottenuta l'immatricolazione del veicolo e prima di dare inizio all'attività, dovranno essere comunicati al Comune gli estremi della carta di circolazione dell'autoveicolo ai fini dell'annotazione degli stessi sulla autorizzazione comunale già rilasciata.
4. Gli esercenti l'attività di noleggio con conducente devono altresì munirsi della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/31, ad esclusione dei noleggiatori proprietari di un solo veicolo che conducono personalmente, i quali devono invece richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del TULPS citato.

ART. 10

RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'Autorità Comunale rilascia all'assegnatario l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio pubblico di noleggio di autoveicoli da rimessa con conducente che consente l'immatricolazione di una singola autovettura.
2. Non sono consentite sostituzioni temporanee o definitive del veicolo senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
3. L'autorizzazione comunale deve essere restituita al Servizio Attività Produttive in caso di decadenza, revoca, sospensione o cessazione dell'attività.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/92.
5. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il concessionario è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 11

VALIDITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo fermo il disposto degli artt. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
2. E' soggetta a vidimazione annuale da parte del Servizio Attività Produttive, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività e dell'idoneità del mezzo effettuata dal personale della Polizia Municipale.

ART. 12

TRASFERIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare della autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per definitivo ritiro della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 13
***CASI DI TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. NOMINA DI UN
SUPPLENTE***

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono, previa comunicazione al Sindaco, essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/Bis del Codice Civile.

5. Nella comunicazione dovranno essere dichiarate: le generalità del sostituto, gli estremi della iscrizione al Ruolo e la motivazione della sostituzione.

ART. 14
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

2. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART. 15
TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore entro i minimi e massimi tariffari determinati sulla base dei criteri di cui al D.M. 20/04/93.

2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. I veicoli sono dotati di contachilometri totale e parziale, i guasti al contachilometri debbono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.

ART. 16

COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono usare col pubblico modi corretti, ed effettuare il servizio con il necessario decoro e in particolare è loro vietato:
 - a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
 - b) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - d) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - f) portare animali in vettura;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - i) lasciare guidare l'autoveicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli "ad uso pubblico".
2. Al conducente è fatto specificatamente obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui veicolo entri in avaria;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
 - l) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - m) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - n) rispettare tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - o) assicurarsi che gli utenti rispettino le disposizioni in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta.

ART. 17
COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 18
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore che non consentano di sostituire tempestivamente il veicolo, il trasporto debba essere interrotto, i passeggeri hanno diritto di abbandonare l'autoveicolo stesso pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 19
DIFFIDA

1. Il Comune diffida il titolare della autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 20
SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune sospende l'autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/98;
 - c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;

- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il Comune determina il periodo di sospensione della autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 21

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio entro 6 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda o dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga in caso di comprovata e documentata necessità;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificato motivo;
 - c) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a trasferire il titolo entro il termine massimo di due anni ad altro soggetto dagli stessi designato, purché iscritto nel ruolo dei conducenti e previamente autorizzato dal Comune;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi.
2. La decadenza dell'autorizzazione o la volontaria cessazione dell'attività viene comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 22

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca della autorizzazione, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona della licenza per il servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio così come previsto dall'art. 8, comma 2, legge 21/92;
 - b) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 20;
 - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - g) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 12 del presente regolamento;
 - h) nei casi previsti dai singoli articoli del presente Regolamento.
2. La revoca viene comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, competente per territorio, per i provvedimenti di competenza.

ART. 23
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria in caso di trasporto di soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Con modalità da definirsi con apposito atto della Giunta Comunale potranno essere concessi incentivi ai titolari di autorizzazione che attrezzino l'autoveicolo per un più agevole trasporto dei portatori di handicap.

ART. 24
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

ART. 25
PUBBLICITÀ NELLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della normativa vigente, la applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture è soggetta ad autorizzazione da richiedere al Servizio Attività Produttive, che provvederà ad acquisire il parere del Comando di Polizia Municipale, ed al pagamento della imposta relativa.

ART. 26
RECLAMI

1. Eventuali reclami nello svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio Attività Produttive, che esperiti gli accertamenti del caso adotta i provvedimenti necessari.
2. Ciascun operatore è tenuto ad esporre all'interno del proprio veicolo in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Servizio comunale competente a ricevere i reclami.

ART. 27
SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate da disposizioni legislative in materia e dal Codice della Strada sono punite ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 10/98 con le procedure di cui al successivo art. 14.

ART. 28
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme, si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. La presente disciplina si intenderà automaticamente riconfigurata in conformità a quanto sarà stabilito in sede di attivazione dello Sportello Unico per le Imprese e per il Cittadino.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti in contrasto con il presente regolamento.

SOMMARIO

<i>ART. 1 - Disciplina del servizio</i>	<u>1</u>
<i>ART. 2 - Oggetto del servizio</i>	<u>1</u>
<i>ART. 3 - Determinazione del numero delle autorizzazioni e caratteristiche</i>	<u>1</u>
<i>ART. 4 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo con conducente</i>	<u>1</u>
<i>ART. 5 - Domanda per l'esercizio</i>	<u>2</u>
<i>ART. 6 - Procedura per il rilascio della autorizzazione d'esercizio</i>	<u>3</u>
<i>ART. 7 - Contenuti del bando</i>	<u>3</u>
<i>ART. 8 - Titoli oggetto di valutazione</i>	<u>3</u>
<i>ART. 9 - Inizio del servizio</i>	<u>4</u>
<i>ART. 10 - Rilascio della autorizzazione e figure giuridiche di gestione</i>	<u>4</u>
<i>ART. 11 - Validità della autorizzazione</i>	<u>5</u>
<i>ART. 12 - Trasferimento della autorizzazione comunale</i>	<u>5</u>
<i>ART. 13 - Casi di temporanea sospensione del servizio. Nomina di un supplente</i>	<u>6</u>
<i>ART. 14 - Modalità di svolgimento del servizio</i>	<u>6</u>
<i>ART. 15 - Tariffe</i>	<u>6</u>
<i>ART. 16 - Comportamento dei conducenti</i>	<u>7</u>
<i>ART. 17 - Comportamento degli utenti</i>	<u>8</u>
<i>ART. 18 - Interruzione del trasporto</i>	<u>8</u>
<i>ART. 19 - Diffida</i>	<u>8</u>
<i>ART. 20 - Sospensione della autorizzazione</i>	<u>8</u>
<i>ART. 21 - Decadenza dell'autorizzazione</i>	<u>9</u>
<i>ART. 22 - Revoca della autorizzazione</i>	<u>9</u>
<i>ART. 23 - Trasporto portatori di handicap</i>	<u>10</u>
<i>ART. 24 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea</i>	<u>10</u>
<i>ART. 25 - Pubblicità nelle autovetture</i>	<u>10</u>
<i>ART. 26 - Reclami</i>	<u>10</u>
<i>ART. 27 - Sanzioni</i>	<u>10</u>
<i>ART. 28 - Disposizioni generali e finali</i>	<u>11</u>

f:\segrcons\anno2001\regolamenti\reg servizio noleggio con conducente.rtf